

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 e 22 giugno 2011¹ sulle fondazioni d'investimento è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. c

¹ L'assemblea degli investitori ha i compiti intrasmissibili seguenti:

c. nomina i membri del consiglio di fondazione;

Art. 5 cpv. 2 e 3

² I membri e il presidente del consiglio di fondazione sono nominati dall'assemblea degli investitori. I fondatori, i loro successori legali e le persone economicamente legate ai fondatori possono essere rappresentati al massimo da un terzo dei membri del consiglio di fondazione. Negli statuti, l'assemblea degli investitori può delegare al consiglio di fondazione il proprio diritto di nominare il presidente.

³ Il primo consiglio di fondazione è nominato dai fondatori.

Art. 6 cpv. 3

³ Provvede a un controllo interno adeguato alle dimensioni e alla complessità della fondazione d'investimento e assicura il debito controllo delle persone a cui sono stati affidati compiti delegati. Garantisce l'indipendenza degli organi di controllo.

Art. 7 cpv. 2 lett. d e cpv. 3

² Il consiglio di fondazione può delegare compiti a terzi, se, oltre al capoverso 1, sono soddisfatte le condizioni seguenti:

d. *Abrogata*

³ I compiti delegati a terzi possono essere subdelegati solo se il consiglio di fondazione vi ha acconsentito e se sono rispettate le disposizioni sulla delega di compiti. La fondazione e l'ufficio di revisione devono poter continuare a controllare e verificare i compiti delegati.

Art. 8 cpv. 2–4

² Le persone incaricate della gestione, dell'amministrazione o dell'amministrazione del patrimonio della fondazione d'investimento non possono essere nominate membri del consiglio di fondazione.

³ Nell'esercizio della loro attività, i membri del consiglio di fondazione non sono vincolati a istruzioni dei fondatori o dei loro successori legali. Non hanno diritto di voto negli affari in cui abbiano un interesse personale.

⁴ L'assemblea degli investitori approva il regolamento sulla prevenzione dei conflitti di interessi e sui negozi giuridici con persone vicine. Negli statuti può delegare questo diritto al consiglio di fondazione.

Art. 11 cpv. 3, secondo periodo

³ ... In singoli casi l'autorità di vigilanza può impartire istruzioni al riguardo alle fondazioni d'investimento.

¹ **RS 831.403.2**

Art. 12 cpv. 1

¹ La banca depositaria deve essere una banca ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 1934² sulle banche (LBCR) o una succursale di una banca estera secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera a LBCR.

Art. 13 cpv. 3 lett. a

Abrogata

Art. 20 cpv. 2, 2^{bis}, 2^{ter} e 2^{quater}

² Gli statuti o il regolamento possono ammettere conferimenti in natura se sono compatibili con la strategia d'investimento e non pregiudicano gli interessi degli altri investitori del gruppo d'investimento.

^{2bis} Il valore equo dei beni conferiti non negoziati in borsa o in un altro mercato regolamentato è:

- a. calcolato sulla base dei ricavi o dei flussi finanziari attesi capitalizzati, tenuto conto di un tasso di attualizzazione che prenda in debita considerazione i rischi;
- b. stimato mediante il raffronto di valore con oggetti simili; o
- c. calcolato mediante un altro metodo generalmente riconosciuto.

^{2ter} Questo valore è verificato da almeno un perito indipendente e qualificato.

^{2quater} Per le quote di fondi non quotati e i diritti di gruppi d'investimento ci si basa sul rispettivo valore netto di inventario.

Art. 23 cpv. 2

² È parimenti ammesso il deposito illimitato presso una banca ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 LBCR³ o una succursale di una banca estera secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera a LBCR.

Art. 24 cpv. 2 lett. a

² Le filiali nel patrimonio di base devono soddisfare le condizioni seguenti:

- a. devono essere una società anonima o una società a garanzia limitata con sede in Svizzera; la sede può essere ubicata all'estero soltanto se ciò è nell'interesse preponderante degli investitori;

Art. 25 cpv. 1

¹ Più fondazioni possono partecipare congiuntamente a una società anonima svizzera non quotata in borsa, a condizione che in tal modo ne detengano l'intero capitale azionario.

Art. 26 cpv. 1, 3 e 4

¹ Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49–56a OPP 2⁴, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.

³ Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.

⁴ Sono vietati i gruppi d'investimento che possono comportare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.

Art. 26a Superamento del limite d'investimento per debitore e di quello per partecipazioni a società

(art. 53k lett. d LPP)

¹ Il limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e quello per partecipazioni a società di cui agli articoli 54 e 54a OPP 2⁵ possono essere superati dai gruppi d'investimento, solo se questi ultimi:

- a. fondano la loro strategia su un indice usuale; le direttive di investimento devono menzionare un indice e lo scarto massimo percentuale rispetto a tale indice; o
- b. in base alle loro direttive di investimento limitano il rischio di controparte al massimo al 20 per cento del patrimonio per singola controparte, ripartendolo su almeno dodici controparti distinte. Il gruppo d'investimento deve pubblicare almeno trimestralmente, entro un mese dalla fine del trimestre, le posizioni delle controparti.

² La fondazione deve pubblicare almeno trimestralmente i superamenti dei limiti di cui agli articoli 54 e 54a OPP 2 da parte di questi gruppi d'investimento.

^{3ter} Il DFI può emanare delle disposizioni riguardo ai capoversi 1 e 2.

² **RS 952.0**

³ **RS 952.0**

⁴ **RS 831.441.1**

⁵ **RS 831.441.1**

Art. 28 cpv. 1 lett. e ed f, nonché 4, secondo periodo

¹ I gruppi d'investimento alternativo devono operare mediante investimenti collettivi. Sono ammesse eccezioni per gli investimenti:

- e. in infrastrutture;
- f. in crediti secondo l'articolo 53 capoverso 3 OPP 2⁶.

⁴ ... Nei gruppi d'investimento che operano nel settore delle infrastrutture, la quota di capitale di terzi del capitale detenuto mediante fondi strategici non può eccedere il 40 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento e la quota di capitale di terzi di ogni singolo fondo strategico non può eccedere il 60 per cento.

Art. 29 cpv. 1, frase introduttiva nonché lett. d ed e

¹ Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:

- d. il limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e quello per partecipazioni a società di cui agli articoli 54 e 54a OPP 2⁷ non possono essere superati;
- e. i limiti per categoria di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se:
 - 1. la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento,
 - 2. il superamento del limite risulta esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
 - 3. le direttive di investimento stabiliscono quali limiti per categoria possono essere superati e in che misura, e
 - 4. nelle pubblicazioni periodiche nonché nel rapporto annuale risulta chiaramente quali limiti per categoria sono superati e in che misura.

Art. 30 cpv. 3^{bis}

^{3bis} La quota di un investimento collettivo estero può eccedere il 20 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato autorizzato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo ai sensi dell'articolo 120 capoverso 2 lettera e della legge del 23 giugno 2006⁸ sugli investimenti collettivi.

Art. 32 cpv. 2 lett. b

² Esse sono ammesse esclusivamente:

- b. nei gruppi d'investimento operanti nel settore degli investimenti alternativi, se la necessità di una filiale avente carattere d'investimento è comprovata in modo concludente nell'ambito della procedura d'esame preliminare.

Art. 35 cpv. 2 lett. b, h e i

² Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, la fondazione pubblica un rapporto annuale comprendente almeno le informazioni seguenti:

- b. il nome e la funzione dei periti, compresi i periti incaricati delle stime (art. 11), dei consulenti in investimenti e degli amministratori di patrimoni;
- h. i superamenti del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società da parte di gruppi d'investimento secondo l'articolo 26a capoverso 1;
- i. i superamenti dei limiti per categoria da parte di gruppi d'investimento misti secondo l'articolo 29 capoverso 1 lettera e.

Art. 37 cpv. 2

² Per i gruppi d'investimento con immobili, investimenti alternativi o obbligazioni ad alto rendimento, nonché nei casi di cui all'articolo 21 capoverso 2, la fondazione deve pubblicare un prospetto. Nel caso dei gruppi d'investimento di nuova costituzione, il prospetto deve essere pubblicato prima dell'apertura della fase di sottoscrizione. Le modifiche del prospetto devono parimenti essere pubblicate.

Art. 41 cpv. 2, secondo periodo

² ... In materia di valutazione degli investimenti, l'autorità di vigilanza può prescrivere criteri e dichiarare determinanti gli articoli 84 e 85 dell'ordinanza FINMA del 27 agosto 2014⁹ sugli investimenti collettivi.

⁶ **RS 831.441.1**

⁷ **RS 831.441.1**

⁸ **RS 951.31**

⁹ **RS 951.312**

Art. 44b Disposizioni transitorie della modifica del...

¹ Le fondazioni d'investimento esistenti devono adeguare i loro atti regolatori alle nuove disposizioni entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del

² Per quanto concerne le disposizioni sulla composizione e sulla nomina del consiglio di fondazione di cui all'articolo 5 e quelle sulla prevenzione dei conflitti di interessi e sui negozi giuridici con persone vicine di cui all'articolo 8 capoversi 2 e 4 è accordato un periodo transitorio di due anni.

II

La presente ordinanza entra in vigore il/l'....

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr